



**SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE**
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
N. 36 DEL 16 DICEMBRE 2019**

**Oggetto: Contratto Integrativo Decentrato personale del comparto – Anno 2019.
Autorizzazione alla sottoscrizione.**

- Parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000
Il Direttore
Dott.ssa Patrizia Baldi
.....
Firmato in originale
- Parere favorevole di regolarità contabile del presente atto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.
Il Responsabile Area Funzionale Tecnico Amministrativa
Dott. Giovanni Natali
.....
Firmato in originale

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** e questo giorno **SEDICI** del mese di **DICEMBRE** alle ore **NOVE** nella sala conferenze della SdS si è riunita la Giunta Esecutiva della Società della Salute convocata nelle forme previste dallo Statuto.

In riferimento al suddetto oggetto, sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

COMPONENTI		PRESENTI	ASSENTI
FRANCHI RICCARDO	PRESIDENTE SDS	XX	
BERTI FABIO	SINDACO DEL COMUNE DI CHIESINA UZZANESE	XX	
NICCOLI MARZIA	SINDACO DEL COMUNE DI MASSA E COZZILE		XX
DIOLAIUTI GILDA	SINDACO DEL COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE	XX	
BOLDRINI ROSSELLA	DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI AZIENDA AUSL TOSCANA CENTRO	XX	

Presiede la seduta **Franchi Riccardo**, nella sua qualità di **Presidente**.

Assiste il **Direttore della SdS, Dott.ssa Patrizia Baldi**, incaricato della redazione del presente verbale, ai sensi dell'art.5, punto 5.2.4. lettera c), della convenzione consortile della SdS;

Accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Considerato che in data 14.01.2010 con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 i Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano e l'Azienda USL 3 di Pistoia hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Richiamata la delibera della Assemblea dei Soci della SdS n. 6 del 28.06.2018 con la quale il Sindaco del Comune di Uzzano, Riccardo Franchi, viene eletto Presidente della Società della Salute della Valdinievole;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 8 del 31.07.2019 con la quale è stata eletta la nuova Giunta Esecutiva;

Visto il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 4 del 24.05.2019, con il quale la dott.ssa Patrizia Baldi è stato nominata Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Richiamata la Legge Regionale Toscana n. 40 del 2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante la "*Disciplina del servizio sanitario regionale*";

Richiamata la Legge Regionale Toscana n. 84 del 28.12.2015, recante il "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla LR 40/2005", che ha abrogato la Legge Regionale Toscana n. 28 del 16.03.2015, recante "Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 28 Febbraio 2019, recante la nomina del Dr. Paolo Morello Marchese a Direttore Generale della costituita Azienda USL Toscana Centro, con decorrenza dalla stipula del relativo contratto di diritto privato, di durata triennale, ovvero dal 1° marzo 2019;

Richiamata la delibera n. 343 del 01.03.2019 del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, con cui viene preso atto di quanto disposto dal suddetto decreto;

Preso atto della nota prot.n. 74857 del 01.07.2019 con la quale il Dr. Paolo Morello Marchese, Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, delega la Dott.ssa Rossella Boldrini nominata Direttore dei Servizi Sociali della AUSL Toscana Centro con delibera Aziendale n. 606 del 18.04.2019, a rappresentarlo nella Assemblea dei Soci e nella Giunta Esecutiva della Società della Salute della Valdinievole, dichiarando fin da adesso che ogni sua decisione è dallo stesso avallata e, precisando, che la presente delega è comunque relativa all'espletamento dell'attività ordinaria della Società della Salute della Valdinievole;

Visto l'art. 71 bis L.R. 40/2005 e s.m.i. comma 3 lettera c) e d) il quale prevede che la Società della Salute eserciti le funzioni di "*organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale*" e "*organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale*";

Considerato che la SdS, con la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 28 del 10.12.2010 “Servizi Sociali e Servizi Socio-Sanitari per la non autosufficienza e la disabilità. Assunzione della gestione diretta da parte della SDS Valdinievole” ha assunto la gestione diretta dei sopra citati servizi a partire dall' 01.01.2011;

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 28 del 17.12.2018 con la quale si dispone di approvare la convenzione tra la Società della Salute della Valdinievole e l'AUSL Toscana Centro, per la gestione diretta da parte della SdS delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria relative a Salute Mentale Adulti e Infanzia e Adolescenza, Dipendenze, Non Autosufficienza, Disabilità e di altre attività di supporto tecnico amministrativo per l'anno 2019;

Visto l'art. 10 “Funzionamento” (Titolo II Ordinamento, Capo III – La Giunta Esecutiva) dello Statuto consortile;

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 13 del 06.12.2011 con cui si è costituita la delegazione trattante di parte pubblica come modificata dalla delibera della Giunta Esecutiva n. 2 del 18.01.2016 e dalla delibera della Giunta Esecutiva n. 21 del 17.07.19;

Dato atto che in data 21.05.2018 è stato stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Sanità – triennio 2016 – 2018;

Considerato che con la delibera della Giunta Esecutiva n. 22 del 17.07.2019 si è dato avvio alla Contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2019 relativamente alla costituzione ed utilizzo del fondo delle risorse decentrate ed in particolare: 1. fondo condizioni di lavoro e incarichi (art. 80 del CCNL 2016 – 2018); 2. fondo premialità e fasce (art. 81 del CCNL 2016 – 2018) così previsto dalle norme contrattuali e dagli accordi regionali;

Dato atto che, con tale deliberazione si sono forniti i seguenti indirizzi al Direttore della SdS Valdinievole affinché proceda alla costituzione del fondo destinato alla produttività e si sono formulate alla delegazione trattante di parte Pubblica i seguenti indirizzi e direttive, in merito alla conduzione delle trattative relative alla destinazione ed utilizzazione del fondo per l'incentivazione delle Politiche di Sviluppo delle risorse umane e produttività anno 2019 riguardante il personale del comparto della SdS di categoria C e D:

- prevedere l'utilizzo dello strumento “formazione” a supporto del cambiamento e dell'innovazione della gestione e dello sviluppo professionale;
- rispetto della rinnovata normativa in materia di lavoro pubblico (D. Lgs. 165/2001, D. Lgs. 150/2009) ed ai vincoli di spesa del personale;
- valorizzare specifici progetti che portano a miglioramenti nell'erogazione dei servizi ed in particolare: miglioramenti dei rapporti con gli utenti, semplificazione delle procedure, miglioramento della comunicazione interna, maggiore flessibilità nel far fronte a progetti fra di loro diversi;
- le risorse disponibili della produttività dovranno essere finalizzate al mantenimento e perseguimento di effettivi miglioramenti della qualità dei servizi erogati e dei livelli di efficienza e di efficacia e distribuite tenendo imprescindibilmente conto dei risultati raggiunti e dei comportamenti professionali tenuti in modo tale da valorizzare il merito e la crescita delle competenze professionali dei singoli;
- subordinare l'erogazione dei compensi in ordine alla valutazione e misura del grado di raggiungimento degli obiettivi e delle singole prestazioni attraverso l'utilizzo di una propria metodologia di rilevazione delle prestazioni rese, del grado di accrescimento della professionalità del personale e del contributo fornito dallo stesso al miglioramento dell'attività dell'Ente;
- definire un sistema di responsabilità mediante una gestione innovativa delle funzioni sviluppando una cultura organizzativa rivolta ai risultati introducendo una logica di scambio tra valorizzazione della persona contro i risultati dell'ente ed al valore dell'equità intesa come correlazione tra contributi quali-

quantitativi e ricompense promuovendo al contempo una riduzione graduale e significativa di tutte le voci non finalizzate alla performance individuale e collettiva;

- individuare, in accordo con l'O.I.V. la corretta ripartizione tra materia contrattuale e disposizioni dell'ente in materia di premialità, con particolare riferimento a performance collettiva e individuale;

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 29 del 18.12.2018 con cui si era provveduto all'approvazione della "Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019 – 2021 e ricognizione della dotazione organica per l'anno 2018" ove si stabilisce che la dotazione organica per l'anno 2019 è di nr. 17 unità di cui 2 da coprire mediante concorso/selezione pubblica a tempo indeterminato;

Richiamato il comma 2 dell'art. 23 del D. Lgs. 25/05/2017 n. 75 - c.d. decreto correttivo del D. Lgs. 165/2001 - il quale prevede che: "Art.23 (Salario accessorio e sperimentazione) 2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

Dato atto che:

- a seguito della modifica introdotta, il parametro di riferimento, per la determinazione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio è il 2016 e non più il 2015;

- l'abrogazione dell'art. 1 comma 236 della Legge 208/2015, prevedeva la riduzione del fondo in base alle cessazioni dei dipendenti dell'anno precedente, calmierate delle capacità assunzionali dell'Ente;

- il fine della contrattazione decentrata integrativa è quello di temperare l'esigenza d'incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;

- si ritiene opportuno applicare, per il personale assunto mediante mobilità intercompartimentale il principio del ribaltamento delle quote dei singoli Comuni facenti parte del Consorzio ossia la costituzione del Fondo deve risultare a saldo zero e non comportare un aumento della spesa rilevando una riduzione sul Fondo dei Comuni ed un aumento sul Fondo della SdS Valdinievole;

- sono stati istituiti due posti di dirigente professionale e amministrativo, a far data rispettivamente dall'01.03.2018 (fino al 31.07.2018) e 01.01.2018 e, conseguentemente, rimane nella disponibilità del fondo delle fasce la somma di €. 12.700,00 corrispondente appunto al valore della posizione organizzativa;

Sulla base di quanto sopra esposto si evidenzia quanto segue:

- il fondo 2019 è determinato in €. 65.780,40 superiore a quello del 2018 pari ad €. 63.630,07;
- nel 2019 il nr. dei dipendenti era di 15 unità all'01.01.2019 (di cui nr. 1 assunto a T.D. mediante scorrimento di graduatoria appartenente ad altro ente) e di nr. 14 unità al 31.12.2019;
- il fondo risulta comprensivo anche dell'incremento dell'1% così come previsto dal co. 3 lett. c) dell'art. 30 del CCNL del 19.04.2004 ove è stabilito che: Dal 1° gennaio 2002 il fondo del comma 1 è incrementato: c) sulla base del consuntivo, dell'1% come tetto massimo del monte salari annuo calcolato con riferimento al 2001 al netto degli oneri riflessi, in presenza di avanzi di amministrazione o di pareggio di bilancio secondo le modalità stabilite dalle Regioni negli atti d'indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione annuale ovvero della realizzazione annuale di programmi – correlati ad incrementi quali-quantitativi di attività del personale – concordati tra Regioni e singole Aziende ed Enti, finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro un termine prestabilito, ai sensi delle vigenti

disposizioni. Considerato che con delibera dell'Assemblea dei Soci nr. 7 del 01.07.2019 si è approvato il bilancio d'esercizio della SdS Valdinievole dell'anno 2018 con un risultato negativo di €. 4.273,01 dovuto esclusivamente alla gestione dell'eredità Pizza come si evince dai conti sezionali contenuti nella nota integrativa e, risultando in pareggio tutte le altre gestioni (sociale, sanitaria e fondo non auto) il fondo 2018 mantiene la somma di €. 3.980,46 corrispondente all'incremento in questione. Si richiama, a tale riguardo l'ipotesi di contratto integrativo decentrato concordato nel 2015 ove si prevedeva tale aumento facendo riferimento al monte salari 2011, ossia al 1° anno di attività della Società della Salute della Valdinievole (1% su €. 217.167,00 monte salari 2011);

- Part. 87 del CCNL 2016 – 2018 prevede il pagamento dell'indennità per assistenza domiciliare disponendo nel seguente modo:

- al personale del ruolo sanitario e ai collaboratori assistenti sociali (.....), nonché agli ausiliari specializzati addetti ai servizi socio assistenziali, agli operatori tecnici addetti all'assistenza e/o agli operatori socio sanitari, dipendenti dall'Azienda o Ente che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente compete una indennità giornaliera – nella misura sotto indicata – per ogni giorno di servizio prestato: a) b) personale appartenente alla categoria B, livello economico Bs, C e D, ivi compreso il livello economico Ds: €. 5,16 lordi.

- l'indennità, alla cui corresponsione si provvede con il fondo di cui all'art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi), entra a far parte della nozione di retribuzione globale di fatto annuale di cui all'art. 37, comma 2, lett. d) del CCNL integrativo del 20.09.2001 (Retribuzione e sue definizioni);

- per €. 785,33 concernente la differenza tra i valori delle fasce retributive a seguito dell'approvazione del nuovo contratto (art. 81);

- per €. 1.365,00 per effetto dell'applicazione di quanto disposto dal comma 3) lett. a) dell'art. 80 del CCNL del 21.05.2018 secondo cui l'importo di cui al comma 2 è stabilmente incrementato:

- di un importo, su base annua, pari ad €. 91,00 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015 (nr. 15 unità), a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019.

Considerato che, lo stesso potrà essere reintegrato al momento in cui saranno determinate le risorse – a partire dall'anno 2018 – in applicazione dell'articolo 39 comma 4 lett. b) e d) e comma 8 del CCNL 07/04/1999 (.....), nel rispetto delle linee d'indirizzo emanate a livello regionale di cui all'art. 6 comma 1, lett. b) e c) (confronto regionale) così come stabilito dal comma 3 lett. b) dell'articolo 80 del CCNL 21.05.2018.

Considerato che a decorrere dall'01.03.2019 è cessato il contratto a tempo determinato (ultimo giorno di lavoro il 28.02.2019) della dipendente De Lazzari Lara;

Viste:

- la determina n. 32 del 27.06.2019 avente per oggetto: "Proroga dall'01.07.2019 al 30.09.2020 della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale) per l'Assistente Sociale Manuela Barzacchini, dipendente a tempo indeterminato della SdS Valdinievole";

- la determina n. 29 del 20.06.2019 avente per oggetto: "Selezione interna per il conferimento di nr. 1 incarico di posizione organizzativa per l'Area Funzionale Socio Assistenziale e nr. 1 incarico per il settore interventi della SdS Valdinievole. Approvazione dei verbali della Commissione esaminatrice" decorrenti dall'01.07.2019;

Visto il verbale redatto in occasione dell'incontro sindacale in merito alla costituzione dei fondi per il 2019 avvenuta in data 30.10.2019;

Dato atto che in data 16.12.2019 (Prot. 4697 (II/30)) il Collegio Sindacale ha esaminato l'ipotesi di cui sopra sulla base della Relazione tecnica trasmessa dalla SdS Valdinievole ed ha inviato il suo parere favorevole all'accordo, conservato agli atti dell'Area Funzionale Tecnico Amministrativa;

Ritenuto di dover dare esecuzione all'accordo decentrato accogliendo quanto in esso contenuto prendendo atto che lo stesso concerne il personale assunto dalla SdS ed appartenente alla categoria "D" sia professionale che amministrativo,

Attesa la necessità di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto in argomento;

Vista la determina del Direttore n. 55 del 16.05.2018 avente per oggetto: "Costituzione provvisoria del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2018";

Visto l'art. 71- septies – "Giunta esecutiva" della L.R. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 della Convenzione consortile "Organi Consortili e Statuto";

Visto l'art. 48 "Competenze alle Giunte" del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 10 "Funzionamento" (Titolo II Ordinamento, Capo III – La Giunta Esecutiva) comma 3 dello Statuto consortile, inerenti le modalità ed il quorum necessari per la validità delle deliberazioni della Giunta Esecutiva;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Direttore della SdS Valdinievole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Visto altresì il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'A.F. Tecnico Amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art.49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime dei presenti resa in forma palese;

Ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. di approvare le premesse del presente atto;
2. di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto integrativo decentrato per l'anno 201 che si allega alla lettera "A" del presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
3. di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente / Personale / Contrattazione integrativa della SdS Valdinievole;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti che compongono il Consorzio;
5. di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento al Coordinatore del Comitato di Partecipazione, al Presidente della Consulta del Terzo Settore, al Presidente dell'ASP San Domenico di Pescia, nonché agli eventuali interessati;
6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale;
7. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

8. di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di votazione separata, dall'esito **UNANIME, l'immediata eseguibilità** dell'atto ai sensi dell'art. 4 comma 2, dello Statuto della SdS Valdinievole.



SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE

Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE della Società della Salute della Valdinievole

ANNO 2019

Tra le Organizzazioni Sindacali

CGIL FP: _____;

CISL FP: _____;

UIL _____

e la Delegazione Trattante di parte pubblica della SdS Valdinievole

Patrizia Baldi Direttore SdS: _____;

Ambito d'applicazione

Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato e determinato, esclusi i dirigenti, dipendenti di questo Ente e regola le materie e gli istituti ad esso demandati dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Durata e ambito d'applicazione

Il presente contratto decentrato integrativo disciplina le materie che la legge ed i vari contratti collettivi nazionali demandano a tale livello negoziale ed, in particolare, alcuni istituti del trattamento economico del personale non dirigente e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo decentrato per l'anno 2019.

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 21 del 17.07.2019 avente per oggetto: "Delegazione trattante di parte pubblica della SdS Valdinievole. Modifica composizione";

Vista la determina del Direttore n. 36 del 19.07.2019 avente per oggetto: "Costituzione provvisoria del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019";

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 22 del 17.07.2019 avente per oggetto: "Contrattazione decentrata integrativa anno 2019 relativa alla costituzione e utilizzo dei fondi del personale della SdS Valdinievole" con cui si è dato avvio alla contrattazione decentrata;

Dato atto che il personale di ruolo nel comparto nel 2018 è di nr. 14 unità (nr. 15 all'01.01.2019) di cui:

- quattro con qualifica di collaboratore professionale assistente sociale – cat. D - D0 – (- una con qualifica di collaboratore amministrativo professionale – cat. D – D1 -;
- sei con qualifica di collaboratore professionale assistente sociale – cat. D – D1;
- una con qualifica di educatore professionale – cat. C - C2;
- due con qualifica di collaboratore professionale assistente sociale – cat. D – D4;

Considerato che, a decorrere dall'01.03.2019 è cessato il contratto a tempo determinato (ultimo giorno di lavoro il 28.02.2019) della dipendente De Lazzari Lara;

Vista la determina n. 32 del 27.06.2019 avente per oggetto: “Proroga dall'01.07.2019 al 30.09.2020 della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale) per l'Assistente Sociale Manuela Barzacchini, dipendente a tempo indeterminato della SdS Valdinievole”;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale comparto Sanità relativo al triennio 2016 – 2018;

Vista la determina n. 29 del 20.06.2019 avente per oggetto: “Selezione interna per il conferimento di nr. 1 incarico di posizione organizzativa per l'Area Funzionale Socio Assistenziale e nr. 1 incarico per il settore interventi della SdS Valdinievole. Approvazione dei verbali della Commissione esaminatrice” decorrenti dall'01.07.2019;

Considerato che con la deliberazione della Giunta Esecutiva della SdS Valdinievole n. 30 del 17.12.2018 avente per oggetto: “Contratto integrativo decentrato anno 2018. Autorizzazione alla sottoscrizione” il Fondo della contrattazione decentrata è stato determinato nell'importo complessivo di €. 63.630,07: tale somma è stata determinata nel seguente modo:

- all'interno del Fondo condizioni di lavoro ed incarichi – art. 80 CCNL 2016 – 2018 – sono confluiti i valori dell'Indennità di coordinamento, delle Posizioni organizzative e del Valore comune per un valore complessivo 2018 di **€. 28.337,03** mentre all'interno del Fondo premialità e fasce – art. 81 CCNL 2016 – 2018 - confluiscono i valori della produttività e delle fasce per un valore complessivo 2018 di **€. 35.293,04**;

Tale valore è preso a riferimento per la determinazione del fondo 2019 che, tuttavia risulta incrementato delle seguenti somme:

- per €. 785,33 concernente la differenza tra i valori delle fasce retributive a seguito dell'approvazione del nuovo contratto (art. 81);
- per €. 1.365,00 per effetto dell'applicazione di quanto disposto dal comma 3) lett. a) dell'art. 80 del CCNL del 21.05.2018 secondo cui l'importo di cui al comma 2 è stabilmente incrementato:
 - a) di un importo, su base annua, pari ad €. 91,00 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015 (nr. 15 unità), a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019.

Considerato che lo stesso potrà essere reintegrato al momento in cui saranno determinate le risorse – a partire dall'anno 2018 – in applicazione dell'articolo 39 comma 4 lett. b) e d) e comma 8 del CCNL 07/04/1999 (.....), nel rispetto delle linee d'indirizzo emanate a livello regionale di cui all'art. 6 comma 1, lett. b) e c) (confronto regionale) così come stabilito dal comma 3 lett. b) dell'articolo 80 del CCNL 21.05.2018.

Pertanto il nuovo valore del fondo è pari ad **€. 65.780,40** così suddiviso:

- €. 29.702,03 per il Fondo condizioni di lavoro ed incarichi (art. 80);
- €. 36.078,37 per il Fondo premialità e fasce (art. 81)

Considerato che:

- dato atto che nell'anno 2019 si è corrisposto a titolo di acconto di produttività la somma di €. 15.059,10 mentre a titolo di saldo deve essere corrisposta la somma di €. 5.040,00, pertanto il fondo della produttività ammonta ad **€. 20.099,10** (corrispondente ad €. 120,00 mensili);
- considerato che, nell'anno 2019 si è provveduto ad erogare la somma di **€. 12.958,25** a titolo di valore comune;
- preso atto che, nell'anno 2019 è stata prevista la somma di **€. 6.230,60** erogata per le indennità di funzioni ed **€. 1.984,36** per le visite domiciliari (al 30.10.2019);
- considerato che la somma erogata sulla base della determina 73/2016 (P.E.O.) è di **€. 14.739,35**;
- da quanto sopra esposto emerge pertanto che il fondo 2018 risulta essere così suddiviso:

Art. 80 CCNL 2016 - 2018 Fondo condizioni di lavoro e incarichi	29.702,03
Art. 81 CCNL 2016 -2018 Fondo Premialità e Fasce	36.078,37
Totale	65.780,40

Tenuto conto che:

- l'art. 8 del CCNL 2016 - 2018 del 21.05.2018 individua le materie regolate in sede di contrattazione collettiva integrativa;
- l'art. 40 co. 3 bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. si sensi del quale tra l'altro la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;
- l'art. 40 bis del d. Lgs. 165/2001 e s.m.i. prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge è effettuato dal Collegio Sindacale come previsto dal proprio ordinamento;

Sulla base di quanto esposto, le parti concordano quanto segue:

- per il pagamento dell'indennità per l'assistenza domiciliare prevista dall'art. 87 del CCNL 2016 – 2018 ove al comma 1 e 3 è stabilito che:

1. *al personale del ruolo sanitario e ai collaboratori assistenti sociali (.....), nonché agli ausiliari specializzati addetti ai servizi socio assistenziali, agli operatori tecnici addetti all'assistenza e/o agli operatori socio sanitari, dipendenti dall'Azienda o Ente che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente compete una indennità giornaliera – nella misura sotto indicata – per ogni giorno di servizio prestato:*

a)

b) *personale appartenente alla categoria B, livello economico Bs, C e D, ivi compreso il livello economico Ds: €. 5,16 lordi.*

2. *l'indennità, alla cui corresponsione si provvede con il fondo di cui all'art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi), entra a far parte della nozione di retribuzione globale di fatto annuale di cui all'art. 37, comma 2, lett. d) del CCNL integrativo del 20.09.2001 (Retribuzione e sue definizioni).*

le parti concordano nell'applicazione delle istruzioni operative al fine dell'ottenimento dell'indennità per l'assistenza domiciliare di cui all'art. 87 CCNL 21.05.2018 adottato dall'Azienda USL Toscana Centro, precisando che, la stessa indennità può essere corrisposta anche con riferimento ad una sola uscita, nel caso di uscita in territori situati a distanza dalla sede di lavoro dell'operatore, nella stessa giornata anziché ad almeno due come riportato nell'istruzioni operative adottate dall'Azienda. Tale indennità sarà corrisposta integralmente per i mesi da gennaio 2019 a ottobre 2019 nel mese di Novembre e, successivamente, mensilmente sulla base delle comunicazioni effettuate dal personale interessato entro il 5 del mese successivo per il mese precedente.

- con riferimento al riconoscimento del prolungamento dell'orario di lavoro oltre il termine delle nove ore giornaliere le parti concordano che, lo stesso, preventivamente autorizzato, viene riconosciuto tutte le volte che eccede i 15 minuti;

- in analogia a quanto disciplinato dall'Azienda USL Toscana Centro, la pausa pranzo, spettante in tutti i casi in cui vi è un rientro preventivamente concordato, è di 20 minuti minimo invece che di 30 minuti con orario dalle 12:00 alle 15:00 a partire dall'01.01.2020.

- nel rispetto di quanto stabilito nel 2018 (deliberazione della Giunta Esecutiva della SdS Valdinievole n. 30 del 17.12.2018), secondo cui, in osservanza del Decreto Legislativo 150/2009 e dalla normativa vigente in materia, la Società della Salute della Valdinievole, s'impegnava nell'anno 2019 a dare corso alle progressioni orizzontali per il proprio personale dipendente. Ciò sarà fatto alla luce delle recenti interpretazioni date dalla RGS (circolare nr. 15 del 16.05.2019) e dal Dipartimento della Funzione Pubblica al concetto di "quota limitata" contenuta nell'art. 23 comma 2 D. Lgs. 150/2009 e, nel CCNL 21.05.2018 secondo cui tale concetto è da riferirsi a non oltre il 50% degli aventi diritto ad accedere alla procedura. In osservanza a tali interpretazioni le progressioni vengono effettuate sia nel 2019 – con decorrenza 01.12.2019 - che nel 2020 (in quest'ultimo caso entro il 31.03.2020 – con decorrenza 01.01.2020 - apportando gli opportuni aggiornamenti e mantenendo inalterati i requisiti ed i criteri di selezione (salvo disponibilità di risorse - €. 9.532,65 per il 2019). Le eventuali somme che residueranno dopo aver effettuato le progressioni economiche orizzontali saranno fatte confluire, per ogni annualità, nella produttività ed erogate unitamente a quest'ultima utilizzando la metodologia dell'Azienda Sanitaria. Le parti concordano di continuare ad applicare l'istituto delle progressioni anche negli anni avvenire salvo la disponibilità di risorse.

Fondo per la corresponsione del trattamento economico connesso ai compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno.
(art. 7 C.C.N.L. 31.07.2009)

	2019
A) Risorse storiche consolidate	0
1) Fondo consolidato al 31.12.2007 (31.12.2011) (art. 7, co. 1, del C.C.N.L. 31.07.2009)	
B) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di C.C.N.L.	0
2) Incrementi derivanti dal C.C.N.L. 31.07.1999	
B) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	0
4) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	
C) Trasferimenti di risorse	0
5) Trasferimenti di risorse dal fondo ex art. 7 (Fondo straordinario e disagio) al fondo ex art. 9 (Fondo fasce e posizioni), del C.C.N.L. 31.07.1999 (art. 39, co. 5, del C.C.N.L. 07.04.1999)	
D) Riduzione del Fondo	0
6) Riduzione del fondo	
7) Decurtazioni operate ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010 e s.m.i.	
Totale A (risorse fisse)	0
8) Risorse non aventi carattere di certezza e stabilità:	
Totale B (Risorse variabili)	0
Totale C (Fondo tendenziale anno 2016)	
8) Decurtazione ai sensi dell'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015	0
Totale	0
Totale fondo anno 2019	0
Totale decurtazione Fondo:	0
- di cui risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità;	
- di cui risorse variabili	
Risorse del fondo sottoposte a certificazione	
Risorse aventi carattere di certezza e stabilità	0
Risorse variabili e decurtazioni	
Totale risorse fondo sottoposto a certificazione	0

Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali
(art. 8 C.C.N.L. 31.07.2009)

	2019
A) Risorse storiche consolidate	12.960,00
1) Fondo consolidato al 31.12.2007 (art. 7, co. 1, del C.C.N.L. 31.07.2009)	
B) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di C.C.N.L.	
2) Incrementi derivanti dal C.C.N.L. 31.07.1999	
C) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	10.148,50
3) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	
D) Trasferimenti di risorse	
4) Trasferimenti di risorse dal fondo ex art. art. 9 (Fondo fasce e posizioni) al fondo ex art. 8 (Fondo della produttività e del miglioramento, del C.C.N.L. 31.07.1999 (art. 39, co. 5, del C.C.N.L. 07.04.1999)	
E) Riduzione del Fondo	-3.009,40
5) Riduzione del fondo	
6) Decurtazioni operate ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010 e s.m.i.	
Totale A (risorse fisse)	
7) Risorse non aventi carattere di certezza e stabilità:	
Totale B (Risorse variabili)	
Totale C (Fondo tendenziale)	
8) Decurtazione ai sensi dell'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015	
Totale	
Totale fondo anno 2019	20.099,10

Totale decurtazione Fondo:	
- di cui risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità;	
- di cui risorse variabili	
Risorse del fondo sottoposte a certificazione	
Risorse aventi carattere di certezza e stabilità	20.099,10
Risorse variabili e decurtazioni	
Totale risorse fondo sottoposto a certificazione	20.099,10

Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica

(art. 9 C.C.N.L. 31.07.2009)

	2019
A) Risorse storiche consolidate	16.989,11
1) Fondo consolidato al 31.12.2007 (art. 7, co. 1, del C.C.N.L. 31.07.2009)	
B) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di C.C.N.L.	
2) Incrementi derivanti dal C.C.N.L. 19.04.2004	
- co. 3 lett. c) dell'art. 30	2.171,67
- art. 81 CCNL 21.05.2018	785,33
- art. 80 comma 3 lett. a)	1.365,00
C) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	24.564,69
3) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	
D) Trasferimenti di risorse	0
4) Trasferimenti di risorse dal fondo ex art. 7 (Fondo straordinario e disagio) al fondo ex art. 9 (Fondo fasce e posizioni), del C.C.N.L. 31.07.1999 (art. 39, co. 5, del C.C.N.L. 07.04.1999)	
E) Riduzione del Fondo	-194,50
5) Riduzione del fondo	
6) Decurtazioni operate ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010 e s.m.i.	
Totale A (risorse fisse)	45.681,30
7) Risorse non aventi carattere di certezza e stabilità:	
Totale B (Risorse variabili)	
Totale C (Fondo tendenziale)	
8) Decurtazione ai sensi dell'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015	
Totale	
Totale fondo anno 2019	45.681,30
Totale decurtazione Fondo:	
- di cui risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità;	
- di cui risorse variabili	
Risorse del fondo sottoposte a certificazione	
Risorse aventi carattere di certezza e stabilità	45.681,30
Risorse variabili e decurtazioni	
Totale risorse fondo sottoposto a certificazione	45.681,30

Letto, confermato e sottoscritto.

Pescia, _____

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Riccardo Franchi
Firmato in originale

IL DIRETTORE
Patrizia Baldi
Firmato in originale

PUBBLICAZIONE

(Art.124, comma 1°, D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 e art. 4 comma 2 Statuto della SdS)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio il 16.12.2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

L'Addetto al servizio

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo dal _____ al _____

L'Addetto al servizio

.....

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Pescia,

L'Ufficio di Segreteria

ESECUTIVITA'

Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio ai sensi dell'art.134, comma 3° del D. Lgs 18.08.2000 n.267.

Pescia,

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267.

Pescia, 16.12.2019

Il DIRETTORE della SdS Valdinievole
Dott.ssa Patrizia Baldi